

**REGOLAMENTO (CE) N. 783/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 23 aprile 2001**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2705/2000 che deroga al regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere e che deroga al regolamento (CE) n. 1492/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 10 e 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/2001 <sup>(4)</sup>, la concessione dell'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere trasformato in alimenti composti è subordinata all'obbligo di incorporare almeno 50 kg di polvere per 100 kg di prodotto finito. Visto l'andamento della situazione del mercato del latte scremato in

polvere, il regolamento (CE) n. 2705/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>, ha introdotto una riduzione temporanea del precitato tasso d'incorporazione per il periodo dal 17 dicembre al 30 aprile 2001. Per lo stesso motivo è opportuno prorogare di due mesi la deroga suddetta.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2705/2000, la data del «30 aprile 2001» è sostituita dal «30 giugno 2001».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 37 del 7.2.2001, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 34.